



Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo
Bosio, Alessandria

Bosio, 24 gennaio 2013.

DETERMINAZIONE N. 19
di impegno di spesa
senza impegno di spesa

(CUP) C49E12000730002
(CIG) ZE808552E1

Oggetto

Fornitura di energia elettrica presso le Sedi dell'Ente Parco e dell'Ecomuseo di Cascina Moglioni per l'anno 2013. Capp. 130 e 505.

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Visto il D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006".

Vista la Legge n. 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

Vista la L.R. n. 31/1995 e s.m.i. "Istituzione di Ecomusei del Piemonte".

Viste inoltre le finalità contenute nella D.C.R. n. 346 del 10/12/1996 "Istituzione dell'Ecomuseo di Cascina Moglioni".

Vista la Circolare della Regione Piemonte prot. n. 2941/DB09.02 del 1/2/2011 (prot. PNCM n. 112/2011) e la determinazione n. 4 del 7/7/2011 dell'A.V.C.P. "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136".

Visto infine il Comunicato del Presidente dell'A.V.C.P. del 15/7/2011 "Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – settori ordinari e speciali – Uniformazione delle soglie minime di importo".

Dato atto che ai sensi della Deliberazione del Consiglio dell'A.V.C.P. del 21/12/2011 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2012", non è dovuto il versamento del contributo a favore dell'Autorità stessa.

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (tracciabilità attenuata) è stato richiesto il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo di gara (CIG) ai sensi della vigente normativa.

Visto l'art. 13-ter del D.L. n. 83/2012 convertito con Legge n. 134/2012, che prevede da parte dell'operatore economico idonea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.), sul corretto versamento dell'IVA e delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente in relazione alle fatture emesse e ai soggetti impiegati nell'esecuzione del presente contratto.

Visto l'art. 1, comma 7 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale è stato definito come le Amministrazioni pubbliche siano tenute ad approvvigionarsi, nelle categorie merceologiche quali energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Dato atto che è fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle suddette categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.

Preso atto che CONSIP S.p.A. a tutt'oggi ha stipulato convenzioni relative all'approvvigionamento di servizi comparabili con quello in oggetto e precisamente una convenzione "Energia Elettrica 10" – Lotto n. 1 – CIG 41800606A1.

Visti i contratti in essere con ENEL Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica presso le sedi dell'Ente Parco e l'Ecomuseo di Cascina Moglioni.

Preso atto che la suddetta convenzione CONSIP S.p.A. risulta comparabile con i servizi di erogazione di energia elettrica per le sedi dell'Ente Parco, nonché più vantaggiosa.

Ritenuto pertanto di procedere con il recesso del contratto in essere con ENEL Energia S.p.A. (attuale fornitore di energia elettrica) e alla successiva attivazione della convenzione "Energia Elettrica 10" – Lotto n. 1 – CIG 41800606A1" proposta da CONSIP S.p.A.

Ritenuto inoltre necessario impegnare la somma forfetaria di € 1.300,00 quale onere necessario per il pagamento delle fatture ENEL Energia S.p.A. fino al perfezionamento del nuovo contratto di fornitura di energia elettrica con il nuovo operatore economico.

Visto che alla suddetta spesa complessiva si può far fronte per una quota pari a € 300,00 con lo stanziamento di cui al Cap. 505 e per una quota pari a € 1.000,00 con lo stanziamento di cui al Cap. 150 del corrente Bilancio di Previsione che presenta un'adeguata disponibilità.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. è stato espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita Benzo in ordine alla regolarità tecnico-contabile e vista l'attestazione di copertura finanziaria.

IL DIRETTORE F.F.

Visti il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i.

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo n. 2/2012 ad oggetto: "Attribuzione delle funzioni di Direttore dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo".

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal Consiglio dell'Ente Parco con propria deliberazione n. 54 del 19 dicembre 2012.

DETERMINA

di procedere con il recesso del contratto in essere con ENEL Energia S.p.A. (attuale fornitore di energia elettrica) e alla successiva attivazione della convenzione "Energia Elettrica 10" – Lotto n. 1 – CIG 41800606A1, proposta da CONSIP S.p.A.;

di impegnare la somma forfetaria di € 1.300,00 quale onere necessario per il pagamento delle fatture ENEL Energia S.p.A. fino al perfezionamento del nuovo contratto di fornitura di energia elettrica con il nuovo operatore economico.

Alla suddetta spesa si fa fronte per una quota pari a € 300,00 con lo stanziamento di cui al Cap. 505 e per una quota pari a € 1.000,00 con lo stanziamento di cui al Cap. 150 del corrente Bilancio di Previsione che presenta un'adeguata disponibilità.

Alla liquidazione si provvederà sulla base di idonea documentazione contabile.

La presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo (www.parcocapanne.it).

Contro il suddetto provvedimento finale è possibile per chiunque abbia interesse proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte e alternativamente ricorso al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla notifica, comunicazione o presa conoscenza.

firmato in originale

**IL DIRETTORE F.F.
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI**

.....

*copia conforme all'originale
per uso amministrativo*

**IL DIRETTORE F.F.
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI**

**IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
SIG.RA ANNARITA BENZO**

.....

.....

Bosio,